

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 244

16 gennaio 2009

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

### RIDELIMITAZIONE DEI COMPRESORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI

Oggetto consiliare n. 4287

## RELAZIONE

La presente proposta legislativa si ricollega al processo di autoriforma i cui indirizzi, condivisi con il sistema delle autonomie locali, sono contenuti nella deliberazione n. 1641 del 5 novembre 2007, in parte già tradotti in disposizioni normative con la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'auto-riforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni".

Tale processo dichiaratamente mira all'adozione di misure di riforma organizzativa e funzionale finalizzate all'elevazione dei livelli di qualità delle prestazioni e di riduzione complessiva degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nell'ottica della semplificazione e del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche.

Come è noto, perseguendo tali obiettivi è stata già posta in atto una riorganizzazione sul territorio dell'assetto dei Servizi Tecnici di Bacino con riferimento all'ottimale svolgimento delle funzioni sulla base dell'articolazione dello stesso in distretti idrografici in quanto più funzionale della precedente, che ricalcava sostanzialmente, seppur con accorpamenti i confini provinciali.

Nell'ambito dei processi di riordino delle istituzioni ed enti pubblici operanti in territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna persegue infatti l'obiettivo di aggregarli, per ciascun settore, in ambiti territoriali ottimali per conseguire l'efficienza a parità di efficacia e ridurre i costi di funzionamento e gestione. Tale obiettivo non può non essere perseguito anche nel settore bonifica.

Per quanto concerne la bonifica peraltro l'art. 27 del DL 31 dicembre 2007, n. 248 ha previsto la possibilità di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica sulla base di criteri emanati dal Ministero delle Politiche agricole previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tal fine si sono svolti numerosi incontri di approfondimento sia in sede tecnica che politica che hanno portato all'emanazione dell'atto dei criteri per i quali è stata sancita l'intesa in data 18 settembre 2008.

La Regione, nell'esercizio della propria funzione di bonifica, ha ritenuto quindi che fosse opportuno procedere ad una ridelimitazione territoriale dei Comprensori di bonifica con il conseguente riordino dei Consorzi di bonifica operanti sul territorio tenendo conto anche dei criteri sopra previsti.

A tal fine si è ritenuto di intraprendere un percorso di riforma con le organizzazioni agricole regionali che a loro volta si sono fatte promotrici dell'innovazione verso il mondo dei Consorzi di bonifica.

A seguito di numerosi incontri si è addivenuti alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa con il quale si sono individuati i nuovi Comprensori di bonifica, definite le linee della riforma e assunti gli impegni reciproci per addivenire in tempi condivisi alla conclusione del percorso.

Il criterio che ha guidato la delimitazione dei nuovi comprensori è stato quello di individuare territori idrograficamente definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee che consentano azioni organiche sugli stessi e che presentino una estensione idonea a consentire una gestione efficace, efficiente ed economica, ad assicurare la funzionalità operativa, e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati.

Nella medesima ottica, e nel rispetto dei criteri dettati dalla recente normativa statale, si è ritenuto di individuare, per ogni Comprensorio di bonifica un unico Consorzio di bonifica.

La presente proposta di legge rappresenta quindi il primo intervento di un più vasto processo di riordino e razionalizzazione della funzione regionale di bonifica nel suo complesso, che richiederà successivi interventi di carattere normativo e amministrativo. In tale ottica una volta concluso il percorso sopra descritto saranno apportate le opportune modifiche al progetto di legge approvato all'inizio della presente legislatura relativo al complessivo riordino delle sicurezze territoriali, agli atti della competente commissione assembleare.

Venendo all'articolato con il primo articolo si prevede la suddivisione del territorio regionale in otto Comprensori di bonifica e l'istituzione di un solo Consorzio per ogni comprensorio per lo svolgimento delle attività della bonifica. Contestual-

mente sulla base del procedimento previsto dalla Legge regionale n. 16 del 1987 si avvia il percorso amministrativo per la nomina dei Consigli di amministrazione provvisori che provvederanno all'adozione del nuovo statuto e all'indizione delle elezioni degli organi consortili. Dalla data di nomina dei Consigli provvisori sono istituiti i nuovi Consorzi di bonifica e contestualmente soppressi gli esistenti.

Con il secondo articolo si dettano disposizioni per gli organi dei Consorzi prevedendo, in applicazione dell'atto di indirizzo ministeriale, che i componenti dei Consigli di amministrazione aventi diritto a compenso non siano superiori al numero di tre e si prevede che gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo restino in carica sino alla naturale scadenza del mandato data la strategicità per la sicurezza degli approvvigionamenti idrici del territorio di area vasta della Romagna e di parte dell'Emilia al fine di non pregiudicare l'attività di pianificazione e programmazione degli interventi.

Con il terzo articolo si dà specifica evidenza ad alcune realtà territoriali che necessitano di un esercizio coordinato delle attività ricadenti su più di un comprensorio.

Con il quarto articolo concernente il personale, in via eccezionale, al fine di affiancare il percorso di riordino previsto dalla presente proposta di legge con il processo di autoriforma di cui alla deliberazione di Giunta n. 1641 del 5 novembre 2007, si prevede che nell'ambito del processo di riorganizzazione in atto debbano essere prioritariamente valorizzate le risorse umane già presenti nei Consorzi e che non siano avviati percorsi che comportino promozioni o compiti diversi per il personale sino all'insediamento dei nuovi Consorzi di bonifica al fine anche di non vedere incrementare gli oneri da ricomprendere nella contribuzione. Tale previsione non riguarda l'assunzione del personale stagionale avventizio che è indispensabile per lo svolgimento delle ordinarie attività dei Consorzi.

**PROGETTO DI LEGGE****INDICE**

- Art. 1 – Riordino dei Comprensori di bonifica  
 Art. 2 – Disposizioni concernenti gli Organi dei Consorzi  
 Art. 3 – Disposizioni inerenti situazione specifiche  
 Art. 4 – Disposizioni sul personale

**Art. 1***Riordino dei Comprensori di bonifica*

1. La Regione in coerenza con quanto previsto dall'art. 27 del DL 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e ai fini dell'esercizio delle attività di bonifica, suddivide il territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla presente legge, definiti in via provvisoria in ordine numerico.

2. Con atto della Giunta regionale sono definiti su scala cartografica appropriata i perimetri dei comprensori individuati ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla Legge regionale n. 16 del 1987 (Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni amministrative").

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque dall'1 settembre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3 che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono soppressi.

**Art. 2***Disposizioni concernenti gli Organi dei Consorzi*

1. Il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

**Art. 3***Disposizioni inerenti situazioni specifiche*

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal bacino Volano/Burana e della particolare funzione svolta dal sistema di Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia, i Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attività concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una contabilità dedicata. Per il bacino del Samoggia, le attività sono concordate anche su proposta dei Comuni interessati o dalla loro associazione.

**Art. 4***Disposizioni sul personale*

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Nell'arco del periodo transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale né porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del personale.

*(segue allegato fotografato)*

ALLEGATO C









